

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALESSI, GIARDINA e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1965

Riordinamento dei Provveditorati agli studi, istituzione delle Sovrintendenze scolastiche regionali, modifiche allo stato economico e giuridico dei Provveditori

ONOREVOLI SENATORI. — A nessuno, che si occupi dei problemi della scuola italiana, è sfuggito certamente che il rapporto tra la situazione scolastica italiana e le strutture burocratico-amministrative della Pubblica istruzione si è modificato, nel nostro dopoguerra, per il peso considerevole che ha avuto e continua ad avere la progressiva e necessaria dilatazione scolastica, cui non ha corrisposto l'adeguato ridimensionamento degli organi della Pubblica istruzione, centrali e periferici.

Si consideri la immensa diffusione della istruzione primaria, media e secondaria, dovuta, in gran parte, alla nuova politica scolastica.

La ragione del fenomeno e del suo ritmo è da ricondurre al naturale continuo incremento demografico nazionale, alla coraggiosa battaglia politica sulla istruzione, divenuta uno dei principali problemi sociali del nostro tempo, con la istituzione di scuole elementari ovunque, anche nelle più remote ed inaccessibili località, e con l'aumento di esse in qualsiasi centro; alla stessa politica scolastica volta a creare le maestranze me-

diate l'istituzione degli Istituti professionali a titolo sperimentale; alla creazione di corsi popolari, di centri di lettura e di biblioteche per combattere l'analfabetismo strumentale e di ritorno degli adulti dei centri urbani e rurali; alla istituzione della Scuola media unica in ogni centro abitato, grande e piccolo e anche piccolissimo, per l'adempimento costituzionale dell'obbligo scolastico fino a 14 anni di età; alla concessione gratuita dei libri scolastici nelle scuole elementari; alla stessa politica democratica italiana volta ad incoraggiare e ad aiutare i giovani non abbienti, volenterosi e capaci, a continuare i loro studi mediante la concessione di borse di studio statali; alle conseguenti necessità di ampliare i vecchi edifici scolastici e di stimolare la costruzione di nuovi edifici con criteri più moderni; all'adeguamento delle istituzioni scolastiche alle moderne esigenze economiche, tecniche ed intellettuali della nostra società nazionale; alla moderna pedagogia orientata a creare nuovi strumenti didattici e che hanno imposto la creazione di appositi servizi audiovisivi, al centro e alla periferia.

In conseguenza di così grandi mutamenti nella situazione scolastica di questo nostro dopoguerra, i quali hanno appesantito e resa complessa la macchina amministrativa, al centro, cioè al Ministero della pubblica istruzione, si è sentita la necessità di distribuire tutte le attività più ragionevolmente mediante la creazione di nuove Direzioni generali, aumentate da sei dell'anteguerra a tredici del dopoguerra, e mediante la creazione di sei Ispettorati e Servizi (legge del 7 dicembre 1961, n. 1264).

Basteranno poche cifre del bilancio della Pubblica istruzione per darci la misura delle variazioni verificatesi dal 1939 al 1965:

Stanziamanti finanziari della Pubblica istruzione:

nel 1939-40	L. 1.965 milioni
nel 1945-46	L. 7.678 milioni
nel 1951-52	L. 186 miliardi
nel 1963-64 oltre	L. 784 miliardi
previsione per il 1965	L. 1.162 miliardi

Questa ultima cifra si ripeterà, probabilmente aumentata, fino al 1969 come da progetto di programmazione economica governativo, che prevede, per la Pubblica istruzione, nel quinquennio 1964-69, una spesa complessiva di lire 6.650 miliardi oltre a 1.025 miliardi riservati all'edilizia scolastica.

L'imponenza dello sviluppo scolastico denuncia che il volume delle attività e responsabilità amministrative, dal 1939 ad oggi, si è più che quintuplicato.

Orbene, di fronte a tali cambiamenti, le strutture burocratiche della Pubblica istruzione al centro (Ministero) e alla periferia (Provveditorati agli studi) sono rimaste inalterate. Nè l'aumento delle dotazioni organiche del personale burocratico può comportare una modificazione della struttura degli uffici e delle responsabilità.

Sta di fatto che il volume e la complessità degli affari scolastici hanno rallentato il ritmo delle attività di questi uffici, costretti, spesso, a trattare le pratiche e i vari problemi assai superficialmente.

La democrazia italiana del nostro tempo, coerentemente ai suoi principi fondamentali, è orientata ormai verso il decentramento amministrativo per lo snellimento dei servizi e per la speditezza e la semplificazione delle stesse attività amministrative e per l'approfondimento dello studio delle pratiche, a tutto vantaggio dei singoli cittadini, delle popolazioni regionali e provinciali e dello stesso Stato.

Un ridimensionamento dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione è oggi quanto mai sollecitato dalla pesante situazione sopra descritta, al fine di alleggerire il grosso bagaglio dell'amministrazione scolastica e di rendere spediti e più responsabili gli adempimenti burocratici e, quindi, più efficiente tutto il servizio scolastico. Un primo passo in tal senso, del resto, è stato compiuto; come appresso vedremo, dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi di un decreto del Presidente della Repubblica del 1965.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre al Vostro esame e alla Vostra approvazione ha, appunto, i seguenti scopi:

1) di definire il carattere squisitamente amministrativo degli uffici scolastici periferici e di stabilire, conseguentemente, che la Direzione di essi sia affidata soltanto ai funzionari della carriera specifica nell'interesse di una migliore amministrazione scolastica e, quindi, di un più agile e più efficace funzionamento della scuola stessa;

2) di attuare effettivamente l'auspicato decentramento amministrativo degli organi dell'amministrazione della pubblica istruzione: a) in sede centrale, trasferendo taluni affari scolastici dal Ministero ad un nuovo organo scolastico regionale; b) in sede periferica, trasferendo taluni altri affari scolastici dai Provveditorati agli studi al nuovo organo intermedio regionale;

3) di sollevare il Provveditore agli studi dalle condizioni economiche, giuridiche e morali, in cui è costretto a svolgere le complesse, delicate, alte funzioni, condizioni invero assai mortificanti di fronte al personale scolastico dipendente.

* * *

Riteniamo opportuno, anzitutto, precisare il doppio aspetto della scuola: quello didattico e quello amministrativo.

La scuola ha due componenti: quella docente e quella organizzativa ed amministrativa.

La prima è il campo dell'insegnante e del Preside, la seconda è il campo della burocrazia. Entrambe le componenti formano un'unica famiglia; esse, come due braccia, svolgono compiti ed hanno competenze diverse, ma convergono verso il comune obiettivo della istruzione e della formazione spirituale, intellettuale e professionale della gioventù scolastica, compito, questo, più specificatamente del braccio docente. È ovvio che la scuola docente presupponga l'organizzazione e l'amministrazione di essa, cioè l'ufficio scolastico, il quale provvede all'approntamento e alla organizzazione dei locali e degli strumenti, atti a farla funzionare efficientemente, e alla amministrazione del personale scolastico.

Essendo, dunque, due le funzioni della scuola distinte, sì, ma non opposte e contraddittorie, due necessariamente devono essere i ruoli del personale che agisce nella esplicazione dell'una e dell'altra funzione, come due binari, in cui si formano e si sviluppano le specializzazioni e le competenze tecniche, le quali, pertanto, non consentono invasioni di uno nell'altro ruolo, pena la confusione a danno della Scuola.

Consegue che non deve essere giuridicamente lecito ad un funzionario dell'organo burocratico scolastico di occupare una cattedra o di esercitare una funzione di capo di istituto o di Ispettore scolastico, al concorso dei cui posti egli non può partecipare per mancanza di titoli *ad hoc*, data la diversità dei due ruoli; ma altrettanto deve dirsi del professore, del Preside, dell'Ispettore scolastico, circa la loro pretesa giuridica di occupare il posto di Provveditore.

* * *

Ciò premesso, passiamo all'esame dei singoli articoli.

Articoli 1 e 2. — a) Gli uffici scolastici provinciali, per i compiti meramente amministrativi che essi sono chiamati a svolgere, impropriamente sono denominati Provveditorati agli studi. In realtà essi non sono organi autonomi indipendenti, con competenza ed autorità di istituire, di propria iniziativa, scuole di qualsiasi ordine e grado e di stabilirne discrezionalmente gli ordinamenti e i programmi di insegnamento, ma sono piuttosto organi di esecuzione delle disposizioni di legge e degli ordini o istruzioni del Ministero della pubblica istruzione, da cui direttamente e immediatamente dipendono.

Questi Uffici, insieme col Ministero, costituiscono una dei due rami, o meglio, delle due componenti della scuola, di cui abbiamo parlato dianzi, e precisamente, il ramo burocratico-amministrativo ed organizzativo.

Essi sono, infatti, come la *longa manus* del Ministero, ma limitatamente al controllo della scuola e agli affari scolastici, giacché il Provveditore non ha competenza normativa, nè quella di stabilire i programmi di insegnamento, la quale, come si sa, è soltanto del Ministro.

Per queste ragioni gli articoli 1 e 2 propongono che più appropriatamente gli Uffici provinciali scolastici assumano la denominazione di Provveditorati provinciali all'amministrazione scolastica e che, quindi, i Provveditori agli studi e i Vice Provveditori agli studi assumano rispettivamente quelle di Provveditori e di Vice Provveditori provinciali all'amministrazione scolastica.

Queste nuove denominazioni serviranno ad eliminare, una volta per sempre, ogni equivoco sulla funzione di tali uffici e dei Provveditori e quindi dovrà cadere ogni dubbio o contrasto circa i criteri delle loro nomine.

b) I Provveditori agli studi sono attualmente di I e II classe e i Provveditori all'amministrazione scolastica conserveranno le due classi corrispondentemente alle due categorie di sedi dei Provveditorati.

La distinzione dei Provveditorati in due categorie appare opportuna ed anche necessaria per due motivi:

1) il volume delle attività e delle responsabilità variano da sede a sede; esso si dilata mano a mano che si passa da una sede piccola sino alle grandissime sedi, ove i compiti e gli impegni si fanno più complessi e più gravosi che mai;

2) la distinzione consentirà ai Provveditori un più soddisfacente sviluppo della loro carriera e garantirà a quelli di 1^a classe la stabilità nelle sedi di I categoria, garanzia che oggi ad essi è negata, per carenza legislativa circa la classificazione delle sedi. Nè dovrà accadere che un Provveditore di II classe, grazie a non si sa quali suoi meriti, venga destinato ad una grandissima sede mentre uno di I classe sia relegato nel più piccolo centro provinciale. Bisognerà, invece, che i Provveditori di 2^a classe maturino le loro esperienze nelle piccole e medie sedi di 2^a categoria per 5 anni, quanti ne occorreranno, secondo la nostra proposta, per essere promossi alla 1^a classe, prima di passare alle sedi di 1^a categoria. In tal modo i Provveditori di 1^a classe svolgeranno la loro carriera consapevoli di poter raggiungere le maggiori sedi da essi ambite, facendo valere la loro anzianità e i loro titoli, i quali, finora, a tale fine, non hanno avuto alcun peso legale.

Il criterio con il quale abbiamo creduto di proporre l'appartenenza delle sedi dei Provveditorati all'una o all'altra categoria ci è sembrata la più ragionevole. I capoluoghi di regione, anche se con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, data la loro importanza come tali e per il fatto di essere sedi di molti uffici pubblici regionali, non possono non appartenere alla 1^a categoria. Ci è parso, inoltre, ragionevole comprendere nella 1^a categoria i capoluoghi con oltre 100.000 abitanti per il volume di affari scolastici che essi comportano, ma anche quelli con popolazione inferiore purchè siano sedi universitarie, pubbliche o private, per il loro prestigio culturale.

Articolo 3. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 375 del 21 aprile 1947 stabilisce che alla metà dei posti di Provveditore agli studi si acceda mediante promozione, per merito comparativo, dei

Vice Provveditori agli studi e all'altra metà mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato ai presidi, professori, ispettori scolastici, funzionari della amministrazione centrale della Pubblica istruzione. La successiva legge n. 1264 del 7 dicembre 1961 ha portato una variazione al ruolo organico dei Provveditori, elevandone i posti da 95 a 109, di cui 14 riservati ai Vice Provveditori da collocarsi « a disposizione del Ministero per l'impiego negli uffici dipendenti ».

Il Provveditore, per quanto abbiamo fin qui detto a chiarimento della natura dei suoi uffici e delle sue funzioni, la quale è precipuamente amministrativa, non può che provenire dalla carriera specifica, nel corso della quale il funzionario di tale carriera ha acquistato esperienza, conoscenza e competenza sulla legislazione scolastica e sugli affari di tutto il settore scolastico, *formamensis* e sensibilità scolastica che lo rendono del tutto idoneo alle funzioni direttive degli uffici scolastici, più di qualsiasi altra persona proveniente da altro ruolo. Nè è lecito, lo ripetiamo, che una persona di un dato ruolo possa invadere, al vertice della carriera, un altro ruolo.

Il Provveditore, come abbiamo detto innanzi, è l'esecutore di disposizioni legislative e ministeriali e il vigilante controllore della scuola nel senso che egli ha la potestà di richiamare, ove del caso, il personale scolastico dipendente all'osservanza delle leggi e agli adempimenti dei propri compiti di insegnanti e di dirigenti scolastici. Egli esercita tutte le attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti, che qui ci pare superfluo elencare. Aggiungiamo che mentre è richiesto il requisito della competenza giuridico-amministrativa ai candidati dei cennati concorsi riservati per il 50 per cento ai Presidi, professori e Ispettori scolastici, non è richiesta ai Vice Provveditori, per converso, una competenza di ordine didattico-pedagogico per la loro promozione a Provveditori.

La storia dei Provveditorati dimostra chiaramente la giustezza della nostra tesi; è la storia della evoluzione della legislazione scolastica verso il riconoscimento sempre più marcato del carattere amministrativo di que-

sti uffici e della loro graduale spoliticizzazione. Essi furono istituiti nel 1859 dalla legge Casati come organi autonomi di vigilanza delle scuole secondarie, giacchè alla vigilanza delle scuole elementari furono preposti, in un primo tempo, gli Ispettori scolastici.

La preoccupazione dei primi Governi post-risorgimentali era, come si sa, quella di cementare l'unità italiana anche attraverso la scuola nazionale, o meglio statale, i cui capi provinciali dovevano offrire tutte le garanzie per il raggiungimento di questo fine.

Le nomine dei Provveditori, pertanto, furono soltanto politiche: infatti, il Ministro discrezionalmente li sceglieva fra i pedagogisti, i professori, i presidi e le persone di chiara fama. Questo criterio continuò ad essere adottato, con alterne vicende e con successivi riconoscimenti parziali del carattere amministrativo della funzione provveditoriale.

Frattanto si formavano nei Provveditorati i quadri dei funzionari direttivi, i quali cominciavano a far sentire il loro disagio. Al contempo si agitavano le tesi sul criterio di nomina dei Provveditori: se per scelta del Ministro fra gli uomini di scuola o se per promozione dei funzionari direttivi degli uffici scolastici.

La riforma Gentile accentuò ulteriormente il riconoscimento del carattere amministrativo delle funzioni provveditoriali. Si ebbero, così, le prime pochissime nomine di funzionari amministrativi a Provveditori.

Nel 1938 il disagio dei funzionari trovò la più ampia eco nella comprensione del Ministro della pubblica istruzione del tempo, il quale intese disciplinare le nomine dei Provveditori stabilendo le categorie, nell'ambito delle quali potevano essere scelti i Provveditorati agli studi, e le percentuali dei posti ad esse assegnate. In tal modo furono limitati, in parte, i poteri discrezionali di scelta del Ministro. Il regio decreto 21 novembre 1938, infatti, stabilì che due terzi dei posti di Provveditore dovevano essere conferiti, a scelta del Ministro, a persone che avessero « meriti ed attitudine eccezionali in relazione ai compiti della carica » e un terzo dei posti ai Vice Provveditori per promozione.

Nel 1945 la percentuale a favore dei funzionari direttivi, i quali, frattanto, si erano costituiti in sindacato, fu elevata a due quinti.

Il decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 375 del 21 aprile 1947, tuttora in vigore, elevò ulteriormente la percentuale riservata ai Vice Provveditori al 50 per cento e stabilì che l'altro 50 per cento dei posti fosse riservato ai professori, ai Presidi, agli Ispettori scolastici e ai capi sezioni del Ministero della pubblica istruzione mediante concorso per titoli, integrato, a norma del successivo decreto del Presidente della Repubblica numero 3 del 10 gennaio 1957, da colloquio su questioni scolastiche d'ordine amministrativo e sulla legislazione scolastica.

Si noti che il citato decreto prescrive che i Provveditori provenienti dalla scuola *debbono compiere un periodo triennale di prova*, la quale non è richiesta per i Provveditori provenienti dalla carriera.

Questo provvedimento ha dato ampio riconoscimento al carattere amministrativo dei Provveditorati.

Nel giugno del 1964 il Sindacato della scuola media (SNSM) si è fatto promotore di una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Leandro Fusaro sulla estensione ai Provveditori agli studi del disposto della legge n. 500 del 1961 sul collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età del personale scolastico di istruzione secondaria, dal momento che, essa sostiene, tra i Provveditori e l'Amministrazione della pubblica istruzione, si instaura un rapporto che « prescinde, ormai, dalla appartenenza al corpo insegnante ».

I professori, dunque, riconoscono che la funzione di Provveditore è prettamente amministrativa.

Si sottolinea, infine, che questo, se non erriamo, è l'unico settore di tutta l'Amministrazione statale in cui si verifica la immissione nel ruolo dei Provveditori di persone di ruolo diverso da quello della carriera specifica.

Per tutte queste ragioni l'articolo 3 intende rivendicare ai Vice Provveditori la totalità dei posti di Provveditore, a modifica del precitato decreto del Capo provvisorio

dello Stato n. 375 del 21 aprile 1947 ed in coerenza, peraltro, del principio da noi sostenuto della netta distinzione tra scuola docente e amministrazione scolastica.

Il secondo comma dell'articolo 3 in esame propone che, a parziale modifica della legge n. 494 del 16 maggio 1956, la permanenza dei Provveditori nella seconda classe sia di almeno 5 anni, anziché di 3 anni, affinché essi abbiano tempo sufficiente per acquistare esperienza, competenza e maturità di giudizio, le quali consentiranno di meglio affrontare i compiti più complessi delle maggiori sedi.

Essi potranno, quindi, accedere, come finora, a tali posti per promozione, per merito comparativo, dopo almeno 5 anni di permanenza in tale qualifica.

Articolo 4. — Nelle sedi grandissime, le cui popolazioni superano gli 800 mila abitanti, è impossibile, per quanto abbiamo detto fin qui, mantenere l'attuale struttura organica uguale a quella delle piccole e piccolissime sedi. Ricordiamo che la popolazione scolastica delle sedi grandissime è da 15 a 30 volte superiore a quelle delle piccole sedi. Tale rapporto demografico si riflette sulla quantità delle istituzioni scolastiche e del relativo personale da controllare e da amministrare, nonché sulle relazioni pubbliche che i rispettivi Provveditori sono tenuti ad intrattenere.

Ancorchè se ne aumenti l'organico del personale, il responsabile di tutto l'ufficio rimane sempre uno solo, il Provveditore, il quale certamente non potrà essere in grado di controllare, con costante efficacia, tutte le scuole da lui dipendenti ed il relativo personale scolastico dell'ordine primario e secondario, di ascoltare direttamente il pubblico e le varie autorità scolastiche e amministrative della sua giurisdizione e di controllare, soprattutto, la massa delle pratiche ufficiali.

I Provveditori delle grandi sedi sono costretti a sezionare le loro competenze e a devolvere gran parte delle loro incombenze e attribuzioni ai loro collaboratori, i quali, peraltro, nè di fronte ai terzi, nè di fronte al Ministero della pubblica istruzione sono i diretti responsabili dell'andamento dell'ufficio.

Da ciò la necessità indilazionabile di ridimensionare gli organi scolastici delle massime sedi provinciali.

Il Ministro della pubblica istruzione ha già avvertito la situazione venutasi a creare in tali sedi, la quale è andata vieppiù aggravandosi. Il Ministro, ha perciò voluto creare in tali uffici organi collaterali con funzioni e attribuzioni particolari, destinandovi Provveditori *a latere* del Provveditore titolare con funzioni e attribuzioni delegate per settori di materie e di compiti.

Il Ministro ha dovuto ricorrere a tale soluzione di ripiego, del resto assai opportuna e lodevole, sebbene *praeter legem*, data la carenza legislativa al riguardo, pur di andare incontro alle improrogabili esigenze di quei grossi uffici.

L'articolo 4 in esame intende dare un sistematico regolamento legislativo alla prassi proponendo che nelle Province, i cui capoluoghi abbiano una popolazione superiore agli 800 mila abitanti, siano istituiti due Provveditorati: uno (interno) per il solo capoluogo e uno (esterno) per la restante provincia e che nelle provincie, i cui capoluoghi abbiano una popolazione superiore a 1.200.000 abitanti siano istituiti 3 Provveditorati: due nel capoluogo (interni), rispettivamente per l'istruzione primaria e per la istruzione secondaria, e uno (esterno) per il resto della provincia, per entrambi i rami d'istruzione.

Articolo 5. — Gli uffici scolastici provinciali oggi hanno attribuzioni e svolgono funzioni sulle materie di competenza di otto direzioni generali (per l'istruzione elementare, media, secondaria classica, tecnica, professionale, per l'istruzione popolare, per le scuole secondarie non statali, per l'edilizia scolastica) e di 6 Ispettorati e Servizi ministeriali, oltre ad altri compiti di minore importanza o saltuari.

Da ciò l'esigenza di passare talune attribuzioni e alcuni compiti finora svolti da tali organi, all'organo intermedio decentrato, la Sovrintendenza scolastica regionale, la cui istituzione qui si propone per assicurare una maggiore efficienza ai vari servizi scolastici, i quali, snellendosi, guadagneranno in agi-

lità e rapidità nell'espletamento delle pratiche e nell'approfondimento dello studio di esse, e consentiranno un più diretto, immediato e facile contatto con il pubblico e con i dipendenti scolastici.

Ne guadagneranno anche i singoli cittadini, le varie comunità, gli enti, le autorità che tengono relazioni con gli uffici scolastici.

Il decentramento amministrativo regionale è un'aspirazione che ha radici lontane; ma ora si è fatta viva e pressante con l'incalzare degli eventi, con l'appesantimento burocratico, con l'esigenza di una più vera e saggia democrazia amministrativa, con i dettati della Costituzione.

Un progetto di decentramento fu predisposto nel 1955. Il progetto non poté andare in porto, ma in sede di discussione furono assunti formali impegni di un riesame della situazione. E questa pertanto si è fatta sempre più complicata tanto da imporre al Ministero della pubblica istruzione, da alcuni anni, un certo ridimensionamento dei suoi compiti. Per il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1955, n. 766, che ha attuato un certo decentramento amministrativo, il Ministero della pubblica istruzione, infatti, ha potuto passare talune sue materie ed attività ai Provveditorati agli studi.

Questi uffici, pertanto, se hanno alleggerito il Ministero, a loro volta si sono appesantiti ulteriormente e sono divenuti più complessi e meno efficienti di prima, per la loro inadeguatezza alle sempre più pressanti esigenze burocratiche. Esse si sono aggravate di nuove attribuzioni, le quali si sono aggiunte ai compiti e alle responsabilità che si erano già notevolmente accresciute nel dopoguerra con l'applicazione della vasta e complessa normativa relativa all'amministrazione del personale scolastico.

« Un'ulteriore espansione dell'azione amministrativa dei Provveditorati agli studi provinciali — si legge in uno studio del dottor Vincenzo Grillo, Direttore generale al Ministero della pubblica istruzione — non sarebbe utile e forse neppure opportuna per il rischio di un ulteriore appesantimento che riprodurrebbe in parte localmente gli inconvenienti lamentati al centro e perchè

negli affari concernenti la scuola elementare e in una parte di quelli concernenti la istruzione secondaria, si riconosce la rispondenza ai limiti della circoscrizione provinciale, ma non altrettanto può dirsi per altre materie concernenti l'istruzione secondaria, per le quali, però, non è difficile riconoscere l'opportunità che non siano più trattate dagli uffici centrali, di cui ora appesantiscono e inceppano l'attività ». Appare, dunque, indilazionabile l'attuazione del decentramento regionale proposto, peraltro, anche in taluni ambienti universitari, e che ripropone l'articolo 5 in esame.

Articoli 6 e 7. — Ai nuovi uffici scolastici regionali possono essere devolute talune attribuzioni e competenze amministrative ministeriali, e precisamente quelle sulle materie elencate negli stessi articoli 6 e 7, nelle quali sono comprese anche taluni affari attualmente di competenza dei Provveditorati agli studi provinciali.

La principale attribuzione del Sovrintendente regionale deve essere costituita dalla amministrazione regionale della scuola media unificata, cioè dalla scuola dell'obbligo post-elementare fino al 14° anno di età.

Così, mentre il Provveditore provinciale continuerebbe ad avere il governo della scuola elementare, il Sovrintendente regionale assumerebbe il governo superiore della scuola d'obbligo, cioè della scuola media unica. In tal modo il governo di tutta la scuola dell'obbligo, dalla 1ª elementare alla 3ª media, verrebbe decentrato agli organi scolastici periferici in alleggerimento della amministrazione centrale. Questa ormai non è più in grado di organizzare, amministrare e controllare immediatamente e direttamente la scuola media, le cui istituzioni si moltiplicano ogni anno ovunque, anche nelle zone capillari del territorio nazionale, e di seguirne l'andamento generale con quella rapidità ed efficacia, con le quali la può, invece, organizzare, amministrare e seguire l'organo regionale. La scuola media unica è una scuola autenticamente di massa, come la scuola elementare, e, come questa, va vigilata e seguita da vicino, anche per l'imponente mole

di atti ufficiali che essa genera diuturnamente.

Il governo della scuola media comporta, quindi, competenze del tutto analoghe a quelle che il Provveditore provinciale ha nel suo governo della scuola elementare, e pertanto sarà il Sovrintendente regionale a bandire i concorsi regionali per le varie cattedre della scuola media, naturalmente in base all'ordinanza ministeriale, la quale indirà i concorsi (il numero delle cattedre da mettere in concorso sarà stabilito dal Ministero), a nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi, ad approvare le graduatorie, a nominare i vincitori. Egli inoltre nominerà i Presidi, gli Ispettori scolastici e i Direttori didattici incaricati.

I contenziosi indicati negli articoli 6 e 7 saranno di prima istanza o, anche, di seconda istanza, se saranno delegate, o saranno mere istruttorie da inoltrare al Ministero, il quale si riserverà le decisioni definitive, qualora non le avrà delegate. La vigilanza ed il controllo didattico in ogni ordine di scuole saranno esercitati dai Sovrintendenti mediante Ispettori regionali competenti per materie, trasferiti dal ruolo centrale, per l'istruzione media e secondaria, e dal ruolo periferico, per l'istruzione elementare, a quelli regionali nella prima attuazione del presente disegno di legge, e formeranno oggetto di relazione al Ministero, il quale si riserverà gli ultimi provvedimenti del caso se non saranno delegati. Questa attribuzione consentirà la rapidità degli interventi superiori nella scuola docente della regione dietro segnalazione e richiesta dei Provveditori o denuncia privata, sia nei casi di indisciplina, sia nei casi di inettitudine didattica dei docenti, sia nei casi di contrasto tra Capo Istituto e i suoi dipendenti.

Trattasi, come si vede, di attribuzioni di mera esecuzione di norme legislative e di disposizioni ministeriali, le quali non lasciano, come scrive il Grillo, pressochè nessun margine di discrezionalità, la quale rimane ministeriale in ogni materia, oltre che, naturalmente, nella facoltà normativa, come abbiamo più volte detto.

Rimarranno ministeriali, ad esempio, nel settore dell'istruzione secondaria, le attri-

buzioni e la competenza di emanare le ordinanze sui concorsi vari, di nominare i vincitori dei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado svoltisi regionalmente, di nominare, di trasferire e di collocare a riposo gli insegnanti di tali Istituti, i Presidi e gli Ispettori scolastici, di stabilire per ogni provincia le nuove istituzioni scolastiche elementari, medie e secondarie (classiche, tecniche, professionali e artistiche), le loro trasformazioni e soppressioni, di indire i concorsi magistrali e per posti di direttore didattico e i concorsi per le cattedre delle Scuole medie e di istruzione secondaria di secondo grado, di fissarne il numero dei posti e rispettivamente delle cattedre, nonchè per le abilitazioni agli insegnamenti e di formularne i temi delle prove scritte e grafiche (i concorsi, però, saranno banditi dai Sovrintendenti e dai Provveditori e si svolgeranno rispettivamente nelle Regioni e nelle Province), di decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Provveditori e dai Sovrintendenti, di decidere, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, sulla programmazione delle costruzioni di edifici scolastici proposta dai Sovrintendenti d'intesa coi Provveditori, di fissare il calendario scolastico annuale, di decretare i programmi di studio e d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e tipo, di dare interpretazioni autentiche sulla legislazione scolastica, di elaborare e presentare i disegni di legge in materia scolastica, di impartire istruzioni agli Uffici dipendenti, eccetera.

Il Ministro, inoltre, potrà anche delegare ai Sovrintendenti altre competenze e attribuzioni non previste dagli articoli 6 e 7.

Laddove, nell'articolo 7, si parla di coordinazione, si vuole significare che i Soprintendenti potranno convocare i Provveditori delle Regioni per concordare sulle materie indicate nell'articolo stesso: proposte di istituzione di scuole, programmazione in materia di edilizia scolastica, formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità e di abilitazione, eccetera.

Articolo 8. — A stretto rigore, tutti i posti di Sovrintendente dovrebbero essere riservati ai soli Provveditori di prima classe, come naturale sviluppo della loro carriera.

Tuttavia, in considerazione che le Sovrintendenze regionali saranno chiamate a svolgere funzioni e compiti prevalentemente di origine ministeriale e che gli Ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione possono essere nominati Direttori generali, ci pare giusto che sia adottato un criterio di equa ripartizione di detti posti secondo le percentuali proposte nell'articolo in esame.

Le nomine verranno fatte dal Ministro con i criteri proposti nell'articolo stesso.

Articolo 9. — Come si sa, i trasferimenti dei dipendenti statali sono regolati dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 sullo statuto degli impiegati civili dello Stato. Esso dice, nei suoi commi secondo e terzo, testualmente: « I trasferimenti degli impiegati da una ad altra sede possono essere disposti a domanda degli interessati, ovvero per motivate esigenze di servizio.

« Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonchè del servizio già prestato in sede disagiata ».

Orbene, per consuetudine ormai inveterata, i Provveditori sono sempre trasferiti solo per esigenze di servizio, mai motivate, perchè i relativi provvedimenti non esprimono e non spiegano i motivi delle esigenze di servizio, mentre i trasferimenti a domanda sono divenuti ormai inesistenti. Pertanto, il secondo comma dell'articolo 32 è divenuto per metà inoperante. Ora non v'è chi non veda in questa situazione un atteggiamento dell'Amministrazione non più consona con gli odierni istituti democratici, perchè scopre i cennati funzionari (i Provveditori oggi, i Sovrintendenti domani), dalle più elementari garanzie giuridiche, da un lato, e li spoglia, dall'altro, di un diritto consacrato dalla legge.

Ciò è anche moralmente mortificante e deludente perchè pone i capi della scuola provinciale e regionale in condizioni di inferiorità rispetto ai loro dipendenti insegnanti e dirigenti scolastici.

Infatti, essi possono aspirare alle sedi di loro gradimento, facendone espressa domanda scritta e documentata, e possono ottenerle in base a graduatoria formata, a norma di legge, da apposite Commissioni.

I trasferimenti di ufficio dei professori e dei Presidi, possono essere disposti solo previo parere vincolante, rispettivamente, del Consiglio scolastico provinciale e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con decreto esaurientemente motivato.

Invece, la motivazione generica « per esigenze di servizio », appare difficilmente controllabile e non permette di correggere l'arbitrio o la rappresaglia.

È inammissibile che nella stessa famiglia scolastica il capo, il superiore gerarchico, non sia ammesso alla stessa tutela giuridica, cui sono ammessi i suoi dipendenti.

È una stortura morale e legale che bisogna correggere senza indugio.

Bisogna restituire serenità a questa categoria di funzionari e a tutta la Scuola, perchè colpendo il capo si colpisce la stessa Scuola, la quale, in tal modo, viene vieppiù politicizzata.

Con l'articolo 9 in esame si vuole, ora, restaurare il diritto dei Provveditori e dei Sovrintendenti ai trasferimenti a domanda, e regolamentare i poteri del Ministro della pubblica istruzione in materia di trasferimenti di tali funzionari. Si vuole, cioè, con tale regolamentazione, spoliticizzare la figura di questi alti dirigenti dell'Amministrazione scolastica periferica, perchè essi sono, lo ripetiamo, organi burocratico-amministrativi e di esecuzione.

L'articolo 9 in esame, confermando il disposto del precitato articolo 32, disciplina meglio questa materia, in quanto propone che le graduatorie dei richiedenti i trasferimenti siano formate in base a tabella di valutazione dei titoli di servizio e di cultura e dei documenti presentati in appoggio ai motivi delle loro domande, da due Commissioni ministeriali, presiedute dal Direttore generale del personale dello stesso Ministero, rispettivamente, per i movimenti dei Provveditori e dei Sovrintendenti.

D'altra parte, non si può disconoscere al Ministro la facoltà discrezionale di trasfe-

rire, d'autorità e anche di urgenza, quei funzionari che, per comprovate gravissime ragioni, si siano resi incompatibili nella sede. Ma in tal caso il Ministro sarà tenuto a motivare le esigenze di servizio. Però egli, quando trasferirà per servizio i Provveditori, dovrà tener conto della qualifica da essi rivestita e, pertanto, dovrà destinarli a sedi di categoria ad essa corrispondenti. Sicchè, non avverrà che un Provveditore di 2ª classe sia trasferito ad una sede di 1ª categoria.

L'ultimo comma dell'articolo in esame faculta pure il Ministro di collocare a disposizione del Ministero sino a quattro Provveditori, non più per l'impiego generico « negli uffici dipendenti » ministeriali, ma per gli impieghi specificati nello stesso comma, e precisamente nella direzione di uffici e servizi ministeriali e nelle reggenze delle sedi provinciali temporaneamente vacanti. Questa disposizione autorizza il Ministero della pubblica istruzione ad utilizzare adeguatamente al loro grado questi alti funzionari, i quali non subiranno più la mortificazione di essere tenuti ai margini della vita amministrativa ministeriale, quasi fossero degli intrusi o estranei invasori di ruoli altrui e non piuttosto membri ed organi della stessa Amministrazione. Ma anche questi provvedimenti potranno essere disposti sia a domanda, sia per servizio. In quest'ultimo caso il provvedimento dovrà essere anche motivato.

Articolo 10. — Questo articolo propone la revisione del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 giugno 1964 sulla « Ripartizione fra gli Uffici scolastici provinciali delle dotazioni organiche del personale di ruolo dei Provveditorati agli studi », in attuazione della citata legge n. 1264 del 1961, secondo la tabella annessa al citato decreto ministeriale (la legge n. 1264 istituisce il ruolo unico degli impiegati dei gradi inferiori del Ministero della pubblica istruzione e degli Uffici scolastici provinciali).

La creazione dei ruoli organici del personale dei Provveditorati era auspicato ed atteso da molto tempo sia per dare ad essi un assetto adeguato atto ad assicurare la piena loro efficienza, sia per porre un ar-

gine alle emorragie continue del personale dagli Uffici delle piccole e medie sedi a quelle delle grandi e grandissime sedi, emorragie che rendono precaria e disordinata l'attività dei piccoli uffici.

Gli impiegati e i funzionari, anche se di prima nomina, non mancano di fare ogni tentativo, anche pressante, sul Ministero per ottenere il trasferimento alle grandi sedi, i cui uffici, pertanto, si arricchiscono illimitatamente, a danno degli uffici minori, di elementi preparati per le esperienze fatte nelle sedi minori, dove imparano il mestiere sotto la guida quotidiana e defatigante dei Provveditori, i quali devono ricominciare da capo, volta a volta, con i nuovi venuti. Questa alterna perenne vicenda non dà certamente nè stabilità, nè efficienza agli uffici minori. Il Ministro della pubblica istruzione avendo avvertito il problema, nel 1964 ha emesso il suo decreto citato d'istituzione degli organici preaccennati come rimedio sicuro per eliminare gli inconvenienti lamentati. Il ruolo organico, infatti, non consente il trasferimento di un impiegato ad una sede, il cui organico sia completo e se il posto da lui lasciato non sia coperto da altri impiegati di pari categoria.

La tabella B annessa al presente disegno di legge, a modifica del criterio di ripartizione delle dotazioni del personale fra gli uffici periferici, basato, secondo il citato decreto ministeriale, sul numero di scuole amministrate in ogni provincia, propone il nuovo criterio di ripartizione basato sulle categorie delle sedi, in considerazione che non il solo numero, peraltro variabile, di scuole amministrate, ma anche altri fattori accennati in premessa e in occasione dell'illustrazione dei precedenti articoli, influiscono e contribuiscono a rendere più o meno onerosi e complessi gli impegni e le attività di ogni ufficio scolastico, e consente, al contempo, al Ministero una certa elasticità nelle assegnazioni del personale agli uffici delle sedi di seconda categoria.

È bene precisare che il complesso degli organici del personale degli uffici provinciali e regionali non comporterà alcuna maggiorazione di spesa, essendo sufficienti le dotazioni stabilite dalla legge n. 1264, alle qua-

li, naturalmente, bisognerà aggiungere una parte delle dotazioni ministeriali che si renderanno superflue per effetto del decentramento regionale di servizi e compiti del Ministero.

Articolo 11. — Le retribuzioni dei Provveditori e dei Vice Provveditori vanno rivedute in applicazione del principio gerarchico, per cui ai gradi e alle funzioni responsabili deve corrispondere un adeguato stipendio. È il principio, questo, cui si ispirano, in fondo, lo Stato, gli Enti pubblici e privati ed ogni azienda privata quando retribuiscono i propri dipendenti. Senonchè, a tale principio non si ispirano i criteri di retribuzioni dei dirigenti scolastici dipendenti. Non è concepibile che i Presidi e gli Ispettori scolastici godano di stipendi superiori o uguali a quelli dei Provveditori, che ne sono i superiori gerarchici e le cui mansioni di responsabilità sono di gran lunga superiori e più defatiganti di quelle dei predetti loro dipendenti.

Esponiamo un quadro degli stipendi attribuiti ad alcuni funzionari scolastici, tratti dai recenti proutuari degli stipendi conglobati dei dipendenti statali:

	<i>annue lorde</i>
Direttore didattico	L. 2.099.600
Ispettore scolastico	» 2.332.700
Preside II categoria	» 2.099.600
Preside I categoria	» 2.814.900
Vice Provveditore	» 1.620.000
Provveditore II classe	» 2.252.500
Provveditore I classe	» 2.783.400

Il Provveditore di II classe, dunque, percepisce uno stipendio inferiore a quello del Preside di I categoria e dell'Ispettore scolastico suoi dipendenti e il Provveditore di I classe percepisce uno stipendio inferiore a quello del Preside di I categoria; il Vice Provveditore percepisce uno stipendio di gran lunga inferiore a quello del Direttore didattico. È un assurdo!

Non è accettabile la tesi, per la quale la classe di stipendio deve essere uguale per tutti i funzionari statali di pari grado perchè tale criterio non può essere applicato al caso in specie. Infatti, nessun dirigente

di ufficio si trova nella stessa condizione dei Provveditori di percepire stipendi inferiori o uguali a quelli dei propri dipendenti. Ricordiamo ancora che, d'altra parte, si tratta di funzionari che appartengono alla stessa famiglia dei propri dipendenti, i quali, come si sa, si sono sganciati dal normale ordinamento amministrativo ed economico dello Stato, come i magistrati, il personale militare, il personale di pubblica sicurezza, eccetera.

Peraltro, è bene ricordare che i Provveditori di I classe, in considerazione, appunto, di quanto sopra, furono, a suo tempo sganciati dal normale ordinamento economico e il loro coefficiente di stipendio, che era 670, fu elevato a 700, quello dei Presidi di I categoria. L'operazione sganciamento dei Provveditori, dunque, è possibile e non può essere ora respinta.

Appare giusto, per quanto sopra, togliere i predetti funzionari dal grave disagio morale in cui essi sono posti quasi svilendo la loro funzione se è vero, come è vero, che lo stipendio è la misura del lavoro in qualità e quantità.

Per questo l'articolo 11 in esame propone che lo stipendio dei Provveditori di II classe sia elevato a lire annue lorde 2.814.800 che è quello dei Presidi di I categoria, che lo stipendio dei Provveditori di I classe sia elevato ad annue lorde lire 3.100.000 e quello dei Vice Provveditori ad annue lorde lire 2.100.000, che è quello dei Direttori didattici, rispetto ai quali essi peraltro svolgono funzioni molti più complesse e più responsabili, in quanto sono i più diretti e più vicini collaboratori dei Provveditori, e quelle vicarie.

Ci pare ovvia l'attribuzione dello stipendio di annue lorde lire 3.319.900 ai Sovrintendenti scolastici regionali date le più alte funzioni che essi svolgeranno in sede regionale, le quali saranno molto simili a quelle dei Direttori generali, il cui stipendio è dello stesso ammontare, e dato che essi saranno i superiori gerarchici dei Provveditori.

Il secondo comma dell'articolo 11 propone che i Provveditori e i Sovrintendenti siano collocati a riposo al compimento del 70° anno di età. Lo impongono ragioni di equità

e di prestigio di fronte ai propri dipendenti insegnanti d'istruzione secondaria e presidi, i quali, per la legge n. 500 del 7 giugno 1951 sono collocati a riposo a tale età. Attualmente i Provveditori, quali funzionari amministrativi, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età ai sensi dell'articolo 282 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, come tutti i dipendenti statali amministrativi.

Ora l'articolo 11 intende estendere il beneficio di cui alla legge n. 500 ai Provveditori e ai Sovrintendenti quali funzionari dirigenti dell'unica grande famiglia scolastica.

Lo stesso sindacato della scuola media (SNSM), ha riconosciuto la stortura del trattamento usato ai Provveditori al riguardo ed ha inteso ripararvi invitando l'onorevole Leandro Fusaro a presentare alla Camera dei deputati un progetto di legge, il cui articolo unico estende il disposto della citata legge n. 500 ai Provveditori, indistintamente provenienti dalla scuola e dalla carriera, giacchè « quando i titolari degli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione quali sono i Provveditori agli studi, vengono nominati, si instaura un rapporto tra l'Amministrazione stessa e il singolo funzionario, che prescinde ormai dall'appartenenza al corpo insegnante. Ne consegue, pertanto, che i Provveditori per ciò solo non possono che avere identico trattamento di carriera e di quiescenza ». (Da « Il rinnovamento della scuola » del 18-25 luglio 1964).

Ricordiamo che al beneficio in questione intanto sono stati ammessi dall'articolo 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165, gli Ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, i quali, anche se provenienti dalla scuola, sono, comunque, funzionari amministrativi con funzioni ispettive sia amministrative, sia didattiche, secondo la loro particolare competenza per materia di insegnamento.

Articolo 12. — Questo articolo non ha bisogno di illustrazioni essendo noto che per la legge comunale e provinciale del 1934 le spese degli istituendi uffici statali nelle provincie e nelle regioni sono a carico delle Amministrazioni provinciali interessate.

La novità qui consiste nel fatto che si propone il concorso dello Stato per tali spese nella misura del 50 per cento a sgravio delle spese delle dette Amministrazioni, consapevoli come siamo delle strettezze finanziarie in cui versano gli enti territoriali.

NORME TRANSITORIE

Articolo 14. — Con questo articolo si intende stabilire che in forza del principio della non retroattività delle leggi, i Provveditori agli studi, i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato il diritto alla promozione alla I classe, a ruolo aperto, ai sensi della legge 16 maggio 1956, n. 494, e dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, lo conservino, e quindi, alla scadenza del triennio di servizio nella qualifica della II classe, essi siano promossi, alla classe I.

Articolo 15. — Se finora i provvedimenti di distacco e di comando di personale scolastico presso i Provveditorati potevano giustificarsi in considerazione della carenza del personale di ruolo in tali uffici e della inesistenza dei ruoli organici, quei provvedimenti non si giustificheranno più dopo l'approvazione del presente disegno di legge perchè gli istituendi ruoli organici del personale proposti innanzi saranno sufficienti a soddisfare alle esigenze degli uffici periferici.

Però sappiamo che i ruoli del personale delle varie categorie previsti dalla legge citata n. 1264 non sono ancora completi perchè i concorsi per i posti relativi o vanno più o meno deserti (particolarmente quelli per i posti di funzionari direttivi per la prospettiva scoraggiante della carriera direttiva, che è lenta fino a farsi incerta al suo apice), o danno risultati che lasciano molto a desiderare per la generale impreparazione dei pochi concorrenti.

Tale situazione impone, intanto, il mantenimento del personale distaccato e comandato, da ridursi, però, mano a mano che gli organici verranno in ogni ufficio scolastico completati.

Dalla restituzione di questo personale ai propri ruoli l'Erario trarrà, come abbiamo

già notato, un notevole vantaggio finanziario per la cessazione delle spese per stipendi ed altri assegni connessi che vengono pagati attualmente ai supplenti di quel personale. Questo risparmio varrà a compensare largamente le maggiori spese che deriveranno dalla applicazione della presente legge per l'aumento degli stipendi dei Provveditori e dei Vice Provveditori, per l'aumento di nove posti nel ruolo organico dei Provveditori e per le retribuzioni dei 15 Sovrintendenti regionali di nuova istituzione.

* * *

Le variazioni degli stipendi e del ruolo organico dei Provveditori di II classe e le variazioni degli stipendi dei Vice Provveditori e dei Provveditori di I classe, nonché le retribuzioni dei Sovrintendenti regionali (facciamo presente che gli organici del personale degli uffici regionali e provinciali non costeranno nulla perchè, lo ripetiamo, le rispettive dotazioni saranno prelevate da quelle previste dalla citata legge n. 1264), comporteranno una spesa che non appare affatto eccessiva.

Infatti, la previsione di spesa annuale sarà presso a poco la seguente:

per il ruolo dei Sovrintendenti regionali (stipendio, 13^a mensilità, integrazione e compenso per lavoro straordinario), circa annue lorde lire 72 milioni;

per aumento di nove unità dell'organico dei Provveditori di II classe (stipendio, 13^a mensilità, integrazione, compenso per lavoro straordinario), circa annue lorde lire 36 milioni;

per aumento degli stipendi e degli altri assegni connessi dei Provveditori di II classe (in media 60), circa annue lorde lire 15 milioni;

per aumento degli stipendi e degli altri assegni connessi dei Provveditori di I classe (in media 58), circa annue lorde lire 41 milioni;

per aumento degli stipendi e degli altri assegni connessi dei Vice Provveditori, circa annue lorde lire 170 milioni;

per affitto locali dei nuovi uffici provinciali e regionali, in ragione del 50 per cento della spesa sostenuta dalle Provincie, circa annue lire 42 milioni;

totale complessivo della spesa annuale: lire 376 milioni.

In vista dei notevoli benefici che l'Amministrazione scolastica trarrà dal riordinamento degli Uffici scolastici periferici e dal decentramento amministrativo e dei vantaggi che ne trarranno i cittadini e la stessa Scuola, la spesa appare dunque del tutto esigua.

Si consideri, d'altra parte, che essa sarà largamente compensata per effetto del rientro nei ruoli di origine del personale comandato e distaccato presso i Provveditorati, come abbiamo sopra accennato.

* * *

Onorevoli colleghi, le buone ragioni, che ci hanno indotto a presentare il presente disegno di legge, sono ora sottoposte al vostro attento e saggio esame e alla vostra oculata e responsabile approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli uffici scolastici provinciali assumono la denominazione di Provveditorati provinciali all'amministrazione scolastica.

Le sedi dei Provveditorati sono di prima e di seconda categoria. Sono di prima categoria le sedi dei capoluoghi di regione e quelle dei capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti o con popolazione inferiore se sedi universitarie pubbliche o private.

Sono di seconda categoria le sedi degli altri capoluoghi di provincia.

Art. 2.

Le qualifiche di Provveditore agli studi e di Vice Provveditore agli studi sono sostituite con quelle di Provveditore provinciale all'amministrazione scolastica e di Vice Provveditore provinciale all'amministrazione scolastica.

I Provveditori sono di prima e di seconda classe. Alle sedi di prima categoria sono assegnati soltanto i Provveditori di prima classe, a quelle di seconda categoria sono assegnati i Provveditori di prima e di seconda classe.

Art. 3.

La nomina a Provveditore provinciale alla amministrazione scolastica di seconda classe è conferita esclusivamente ai Vice Provveditori, i quali abbiano compiuto almeno tre anni di servizio in tale qualifica, mediante promozione per merito comparativo.

La promozione a Provveditore di prima classe si consegue, a ruolo aperto, per scrutinio, senza demerito, al quale sono ammessi i Provveditori di seconda classe, i quali abbiano compiuto almeno 5 anni di effettivo servizio in tale qualifica.

Art. 4.

Nelle province, i cui capoluoghi abbiano una popolazione superiore agli 800.000 abitanti, sono istituiti due Provveditorati: uno per il solo capoluogo e uno per la sola provincia restante.

Nelle province, i cui capoluoghi abbiano una popolazione superiore a 1.200.000 abitanti, sono istituiti tre Provveditorati: due nel capoluogo, rispettivamente, per l'istruzione primaria e per l'istruzione media e secondaria, e uno per il resto della provincia per ambo i rami di istruzione.

Art. 5.

In ogni regione o gruppi di regioni, secondo l'allegata tabella A), è istituita una Sovrintendenza regionale all'amministrazione scolastica. I titolari di tali uffici assumono la qualifica di Sovrintendenti regionali alla amministrazione scolastica.

Art. 6.

Il Sovrintendente, per quanto riguarda la istruzione elementare:

a) vigila personalmente e mediante il corpo di Ispettori scolastici regionali, sull'andamento generale delle scuole primarie della regione;

b) bandisce i concorsi regionali per posti di Direttore didattico, in base ad ordinanza ministeriale, nomina le commissioni giudicatrici dei predetti concorsi, nomina i vincitori assegnando ad essi la sede, li dichiara decaduti dalla nomina, li trasferisce a loro domanda in base ad ordinanza ministeriale, accorda ad essi congedi straordinari e aspettative, trasferisce, per motivate esigenze di servizio, i Direttori didattici ed i maestri elementari di ruolo nell'ambito regionale per delega eventuale del Ministro della pubblica istruzione;

c) conferisce gli incarichi di Direttore didattico e di Ispettore scolastico nell'ambito della regione, in base ad ordinanza ministeriale;

d) decide, nell'ambito della eventuale delega del Ministro, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dai Provveditori sui ricorsi dei maestri contro i provvedimenti dei Direttori didattici e degli Ispettori scolastici.

Art. 7.

Il Sovrintendente, per quanto riguarda la istruzione media dell'obbligo scolastico e la istruzione secondaria di secondo grado classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica:

a) ha il governo della scuola media unica dell'obbligo e delle scuole artistiche di primo grado, bandisce in base ad ordinanza ministeriale, i concorsi per le varie cattedre di tali scuole, nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi, approva le graduatorie formate dalle commissioni, nomina i vincitori e li assegna alle sedi, li dichiara decaduti dalla nomina, li trasferisce nell'ambito regionale a loro domanda, a norma di legge e in base ad ordinanza ministeriale, li dispensa dall'insegnamento, accorda ad essi e al personale insegnante e non insegnante degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado premenzionati e ai relativi presidi congedi straordinari e aspettative, vigila personalmente e mediante gli Ispettori regionali competenti per materia di insegnamenti, amministrativi e contabili, sull'andamento didattico, disciplinare, generale e contabile di tutte le scuole e istituti di istruzione media e secondaria, statali e non statali, promuove l'azione disciplinare nei confronti del personale insegnante e non insegnante di tali scuole e istituti e li deferisce alla commissione di disciplina regionale nominata dal Ministro della pubblica istruzione a norma di legge, infligge agli uni e agli altri e ai presidi la punizione dell'ammonizione, della censura e della sospensione dallo stipendio, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 22 aprile 1947 e dell'articolo 22 del regio decreto n. 1054 del 6 maggio 1923, stende i rapporti informativi e attribuisce la qualifica annuale ai Presidi delle scuole me-

die e artistiche e degli istituti di istruzione secondaria premenzionati;

b) bandisce, in base ad ordinanza ministeriale, i concorsi regionali per le varie cattedre degli istituti di istruzione di secondo grado sopraindicati;

c) bandisce i concorsi per abilitazioni all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria in base ad ordinanza ministeriale, nomina le commissioni giudicatrici e conferisce l'abilitazione ai vincitori;

d) conferisce e revoca l'incarico di presidenza delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria inferiore e superiore al personale insegnante di ruolo idoneo a tale incarico in conformità delle disposizioni di legge vigenti e delle norme ministeriali;

e) coordina le proposte dei Provveditori della regione sulla costituzione delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato, di maturità e di abilitazione presso gli istituti di istruzione secondaria della regione, a norma delle disposizioni vigenti e le nomina;

f) decide, nell'ambito dell'eventuale delega del Ministro, sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dai presidi delle scuole e degli istituti predetti e dai Provveditori della regione nei confronti del personale dipendente e non dipendente;

g) vigila sui convitti nazionali, sugli educandati, sui conservatori e sulle altre istituzioni educative della regione e ne approva i bilanci e gli atti contabili;

h) coordina le proposte dei Provveditori della regione di istituzione, soppressione e trasformazione di istituti scolastici di ogni ordine, tipo e grado e le trasmette al Ministero della pubblica istruzione;

i) decide, nell'ambito dell'eventuale delega del Ministro, sui ricorsi degli alunni in materia di assistenza scolastica e avverso le assegnazioni delle borse di studio;

l) coordina i piani di proposte elaborati dai Provveditori sulle costruzioni e il riadattamento degli edifici destinati a scuole elementari, medie e secondarie della regione, forma la graduatoria unica regionale e la trasmette al Ministero della pubblica istru-

zione; al riguardo vigila e promuove l'azione di propulsione e di stimolo, in appoggio all'azione dei Provveditori, presso gli enti comunali e provinciali e presso le istituzioni finanziarie interessate.

Art. 8.

La nomina a Sovrintendente regionale è conferita dal Ministro della pubblica istruzione:

a) per quattro quinti dei posti in organico, per promozione mediante scrutinio per merito comparativo, ai Provveditori di prima classe che abbiano compiuto almeno 3 anni di servizio effettivo nella qualifica;

b) per un quinto dei posti agli Ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio effettivo nella qualifica, a scelta del Ministro.

Art. 9.

I trasferimenti a domanda dei Sovrintendenti e dei Provveditori, di cui ai precedenti articoli 2 e 5, sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione secondo graduatoria formata, in base a tabella dei titoli di servizio e culturali e dei motivi documentati dai richiedenti, da apposite commissioni nominate dallo stesso Ministro e composte, rispettivamente, da Direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, per i Sovrintendenti, da Ispettori generali dello stesso Ministero e dal Provveditore rappresentante della categoria presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione, per i Provveditori, entrambe presiedute dal Direttore generale del personale.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di trasferire di urgenza e per esigenze di servizio motivate succintamente ed esaurientemente, da notificarsi agli interessati, i Sovrintendenti e i Provveditori a sedi, per questi ultimi, di categorie corrispondenti alla classe da essi ricoperta.

Lo stesso Ministro ha pure facoltà di disporre, con suo decreto succintamente ed esaurientemente motivato da notificarsi agli interessati, il collocamento di non più di 4 Provveditori a disposizione del Ministero

della pubblica istruzione per l'impiego nella direzione di uffici e servizi ministeriali e nelle reggenze delle sedi provinciali temporaneamente vacanti.

Art. 10.

Le dotazioni organiche del personale di ruolo dei Provveditorati provinciali, a modifica della tabella organica allegata alla legge n. 1264 del 7 dicembre 1961, e le dotazioni organiche del personale di ruolo delle Sovrintendenze regionali sono quelle indicate nella tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 11.

Al Sovrintendente regionale all'amministrazione scolastica è corrisposto lo stipendio annuo lordo di lire 3.619.900, al Provveditore provinciale all'amministrazione scolastica di prima classe è corrisposto lo stipendio lordo annuo di lire 3.200.000, al Provveditore di seconda classe è corrisposto lo stipendio lordo annuo di lire 2.814.900, e al vice Provveditore è corrisposto lo stipendio lordo annuo di lire 2.200.000.

I Provveditori provinciali all'amministrazione scolastica e i Sovrintendenti regionali all'amministrazione scolastica sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età.

Art. 12.

Alle spese per i locali e per l'arredamento degli istituendi uffici scolastici, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, provvedono ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 3831, le amministrazioni provinciali nelle cui giurisdizioni territoriali i detti uffici vengono istituiti.

Alle spese predette lo Stato contribuisce nella misura del 50 per cento.

Art. 13.

Tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.

NORME TRANSITORIE

Art. 14.

I Provveditori agli studi, i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella seconda classe, saranno promossi Provveditori provinciali all'amministrazione scolastica di prima classe ai sensi dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

È fatto assoluto divieto di disporre il comando o il distacco di personale direttivo, ispettivo, insegnante e non insegnante presso le Sovrintendenze regionali e presso i Provveditorati provinciali.

Il personale suindicato che, alla data della entrata in vigore della presente legge, trovisi in servizio presso i Provveditorati agli studi, dovrà essere restituito ai ruoli di provenienza via via che in tali uffici si vadano completando le dotazioni organiche previste nella allegata tabella B.

TABELLA A

SEDI DELLE SOVRINTENDENZE REGIONALI
ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

TORINO per il Piemonte;
GENOVA per la Liguria;
MILANO per la Lombardia;
VENEZIA per la Venezia Euganea;
TRIESTE per la Venezia Tridentina, Friuli e Venezia Giulia;
BOLOGNA per l'Emilia;
FIRENZE per la Toscana;
PERUGIA per l'Umbria e le Marche;
ROMA per il Lazio;
L'AQUILA per l'Abruzzo e Molise;
NAPOLI per la Campania;
BARI per le Puglie;
COSENZA per la Basilicata e le Calabrie;
PALERMO per la Sicilia;
CAGLIARI per la Sardegna.

TABELLA B

ORGANICO DEL PERSONALE DI RUOLO DELLE SOVRINTENDENZE
REGIONALI E DEI PROVVEDITORATI PROVINCIALI

SOVRINTENDENZA REGIONALE

1 Sovrintendente;
1 Provveditore con funzioni di Vice Sovrintendente;
1 o 2 Vice Provveditore;
4 Consiglieri di prima, seconda, terza classe;
8 Ispettori regionali per l'istruzione classica, tecnica, professionale,
artistica;
2 Ispettori scolastici regionali per l'istruzione elementare;
1 Ispettore o direttore di ragioneria;
2 Vice direttori di ragioneria;
2 Ragionieri; ragionieri aggiunti e vice ragionieri;
5 Segretari (principali, primi segretari, segretari aggiunti e vice se-
gretari);
3 Archivistici capi e primi archivisti;
13 Applicati e applicati aggiunti;
2 Commessi;
5 Uscieri capi, uscieri, inservienti.

PROVVEDITORATO PROVINCIALE DI PRIMA CATEGORIA

- 1 Provveditore di prima classe;
- 2 Vice Provveditori;
- 6 Consiglieri delle tre classi;
- 1 o 2 Ispettori o direttori di ragioneria;
- 5 Vice direttori, ragionieri, ragionieri aggiunti e vice ragionieri;
- 10 Segretari principali, primi segretari, segretari, segretari aggiunti e vice segretari;
- 2 Archivistici capi e primi archivisti;
- 16 Applicati e applicati aggiunti;
- 2 Commessi;
- 6 Uscieri capi, uscieri e inservienti.

PROVVEDITORATO PROVINCIALE DI SECONDA CATEGORIA

- 1 Provveditore di prima o di seconda classe;
- 1 o 2 Vice Provveditori;
- 3 o 4 Consiglieri delle tre classi;
- 1 Direttore di ragioneria;
- 3 o 4 Vice direttori, ragionieri, ragionieri aggiunti e vice ragionieri;
- 7 o 8 Segretari principali, primi segretari, segretari, segretari aggiunti e vice segretari;
- 1 o 2 Archivistici capi, primi archivisti;
- 13 Applicati e applicati aggiunti;
- 1 o 2 Commessi;
- 4 Uscieri.